

Delibera n. 143/2020

Aeroporto “Marco Polo” di Venezia – Monitoraggio dei diritti aeroportuali anno 2020. Avvio di un procedimento individuale, nei confronti della Società Aeroporto di Venezia Marco Polo s.p.a., ai sensi dell’articolo 80, commi da 1 a 4, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.

L’Autorità, nella sua riunione del 30 luglio 2020

VISTO l’articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha istituito l’Autorità di regolazione dei trasporti (di seguito: Autorità o ART);

VISTA la direttiva 2009/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 marzo 2009, concernente i diritti aeroportuali (di seguito: direttiva), ed in particolare gli articoli 6 (“*Consultazione e ricorsi*”) e 11 (“*Autorità di vigilanza indipendente*”);

VISTI gli articoli da 71 a 82 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, di recepimento della citata direttiva 2009/12/CE;

VISTI in particolare, l’articolo 73 del citato decreto-legge n. 1/2012, così come modificato dall’articolo 10 della legge 3 maggio 2019, n. 37, il quale dispone che l’Autorità svolga le funzioni di Autorità nazionale di vigilanza anche con riferimento ai contratti di programma previsti dall’articolo 17, comma 34-bis, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e l’articolo 80 del succitato d.l. n. 1/2012, e, in particolare, i commi da 1 a 4, ai sensi dei quali:

1. “[l]’Autorità di vigilanza controlla che nella determinazione della misura dei diritti aeroportuali, richiesti agli utenti aeroportuali per l’utilizzo delle infrastrutture e dei servizi forniti dal gestore in regime di esclusiva negli aeroporti, siano applicati i seguenti principi di: a) correlazione ai costi, trasparenza, pertinenza, ragionevolezza; b) consultazione degli utenti aeroportuali; c) non discriminazione; d) orientamento, nel rispetto dei principi di cui alla lettera a), alla media europea dei diritti aeroportuali praticati in scali con analoghe caratteristiche infrastrutturali, di traffico e standard di servizio reso”;
2. “[l]’Autorità di vigilanza, in caso di violazione dei principi di cui al comma 1 e di inosservanza delle linee di politica economica e tariffaria di settore, adotta provvedimenti di sospensione del regime tariffario istituito.”
3. “[p]er il periodo di sospensione, di cui al comma 2, l’Autorità di vigilanza dispone l’applicazione dei livelli tariffari preesistenti al nuovo regime.”
4. “[l]’Autorità di vigilanza con comunicazione scritta informa il gestore aeroportuale delle violazioni, di cui al comma 2, che gli contesta, assegnandogli il termine di trenta giorni per adottare i provvedimenti dovuti”;

- VISTO** l'articolo 17, comma 34-*bis*, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102;
- VISTO** il decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, ed in particolare l'articolo 1, comma 11-*bis*;
- VISTO** il regolamento per lo svolgimento in prima attuazione dei procedimenti per la formazione delle decisioni di competenza dell'Autorità e per la partecipazione dei portatori di interesse, approvato con la delibera n. 5/2014, del 16 gennaio 2014, e, in particolare, l'articolo 6;
- VISTA** la nota dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (di seguito anche: ENAC o Ente) del 31 ottobre 2019 ENAC-PROT-31/10/2019-0125711-DG, assunta agli atti dell'Autorità al prot. ART n. 14027/2019, in merito all'esito dell'attività di monitoraggio annuale svolta dell'Ente sui Contratti di programma sottoscritti ai sensi della legge 102/2009 e successive modifiche e integrazioni relativamente all'Aeroporto di Venezia Tessera;
- VISTO** il Contratto di Programma sottoscritto in data 26 ottobre 2012 tra l'ENAC e la Società Aeroporto di Venezia Marco Polo S.p.A. (di seguito: SAVE o Società), affidataria in concessione della gestione dell'aeroporto "Marco Polo" di Venezia, approvato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 dicembre 2012, e la documentazione allegata comprensiva dei relativi aggiornamenti e, in particolar modo, l'articolo 12 ("Piano degli investimenti"), l'articolo 14 ("Ulteriori discontinuità di costo programmate") che prevede, al comma 1, che *"[g]li oneri, diversi da quelli per nuovi investimenti che, all'Anno base, si prevede vengano a maturazione nel corso del sottoperiodo tariffario per effetto dell'entrata in vigore di nuove disposizioni normative e/o regolamentari sono riconosciuti in tariffa nell'anno di loro effettiva maturazione attraverso il parametro di incremento tariffario v, entro limiti stabiliti dall'ENAC"*, nonché l'articolo 15 del suddetto contratto (*"Quantificazione dei parametri k e v ai fini dell'adeguamento tariffario annuale"*), ai sensi del quale:
1. *"[e]ntro il 15 novembre di ciascun anno, l'ENAC si riserva di procedere ad accertare la correttezza dei parametri k e v determinati dalla Società ai sensi degli artt. 12 e 14, provvedendo a confermare/rettificare i relativi calcoli"*;
 2. *"[o]ve allo scadere di tale termine tali accertamenti non fossero stati ancora effettuati, saranno applicati, ai fini della determinazione della tariffa dell'anno successivo, i parametri k e v calcolati dalla Società, fatto salvo il recupero - a valere sul saldo delle poste figurative - di eventuali scostamenti comunque rilevati da ENAC anche successivamente alla scadenza del termine sopra indicato"*;
- VISTA** la citata nota prot. ENAC-PROT-31/10/2019-0125711-DG (prot. ART n. 14027/2019), da cui, a pagina 7, si evince che, in merito agli aspetti concernenti l'attuazione degli investimenti, rispetto ad un totale di circa euro 112 milioni di

interventi validati per il 2018, l'ENAC ha indicato come sospesi dall'ammissibilità tariffaria i due seguenti importi, in quanto soggetti a verifiche in corso:

- un importo di euro 4.550.000 relativo all'Ampliamento terminal T1 e riferibile all'annualità 2017;
- un importo di euro 10.288.433, oltre ad attività supplementari per euro 1.232.211, per l'affidamento dei servizi di ingegneria dell'Ampliamento Terminal lotto 2;

VISTE

le note prott. ART n. 13234/2019, del 23 ottobre 2019, n. 14607/2019, del 12 novembre 2019, n. 16844/2019, del 27 dicembre 2019, n. 2963/2020, del 25 febbraio 2020 e n. 4959/2020, del 30 marzo 2020, con cui gli Uffici dell'Autorità, alla luce della complessità delle questioni da esaminare, hanno più volte formulato richieste di informazioni alla SAVE;

CONSIDERATO

che alle predette richieste di informazioni la SAVE ha dato ripetuto riscontro (prott. ART 725/2020, 726/2020, 3827/2020, 7481/2020, 9710/2020 e 9807/2020) e, in particolare, la nota assunta agli atti dell'Autorità con prot. ART n. 7481/2020, del 22 maggio 2020, con cui la Società:

- in merito all'importo di euro 4.550.000, relativo ad un atto transattivo, sottoscritto il 27 luglio 2017, tra la stazione appaltante e l'impresa appaltatrice, relativo a lavori effettuati nel corso del 2017, ha citato quanto riportato nella nota ENAC-PROT-10/01/2020-0002690-P, nella quale l'Ente ha rappresentato che “[l]a tematica è in fase di valutazione per gli aspetti giuridici da parte di ENAC”; conseguentemente la Società ha affermato che, “[d]ate le posizioni assunte dall'ENAC nessuna decurtazione dal computo tariffario è stata operata da parte della Società, vista anche la sequenza temporale delle note ENAC e che l'intervento in questione è stato completato nella definizione delle tariffe 2019 (elaborate ad ottobre 2018 sulla base dei dati di preconsuntivo 2018)”;
- quanto all'importo di euro 10.288.433, oltre ad attività supplementari per euro 1.232.211, relativi ad atti aggiuntivi al contratto originario sottoscritto con un progettista per l'esecuzione di ulteriori attività inizialmente non previste, ha fornito un allegato di sintesi in formato excel con ulteriori dettagli sull'articolazione degli interventi;

VISTA

la nota prot. ART n. 5677/2020, del 20 aprile 2020, con cui la Società è stata convocata in audizione;

VISTO

il verbale dell'audizione, tenutasi il 29 maggio 2020, assunto agli atti dell'Autorità con prot. ART n. 8391/2020, nel corso della quale i rappresentanti della Società hanno ulteriormente confermato che:

- il processo di validazione degli importi di cui trattasi da parte dell'Ente è ancora in corso e SAVE è ancora in attesa di un riscontro ufficiale al riguardo;

- gli importi sono attualmente computati a fini tariffari e verranno eventualmente previsti, in esito al processo di validazione dell'Ente, gli scomputi ed i conguagli tariffari necessari nei confronti dell'utenza;

VISTA

la richiesta di integrazione di informazioni inviata dagli Uffici dell'Autorità con nota prot. ART n. 9527/2020, del 1° luglio 2020;

VISTA

la nota di riscontro del 7 luglio 2020, assunta agli atti dell'Autorità con prot. ART n. 9807/2020, con cui la Società ha fornito un prospetto, recante gli effetti della computazione dei due investimenti di cui trattasi con solo riferimento ai diritti aeroportuali 2020, nonché ai relativi costi di capitale ammessi con riferimento alla medesima annualità rappresentando *"(...) che, per quanto riguarda le casistiche in oggetto, sono in corso da parte dell'ENAC verifiche volte ad accertarne l'ammissibilità ai fini tariffari. In sospensione dell'esito definitivo di queste verifiche, la scrivente Società ha provveduto al computo ai fini tariffari secondo quanto previsto dalla normativa di riferimento ovvero con l'entrata in esercizio dell'opera cui afferiscono"*. La Società ha, inoltre, fornito il seguente dettaglio:

- *"con riferimento al computo tariffario di €4.550.000 relativi all'Ampliamento del terminal T1 l'impatto tariffario 2020 è pari a € 553.537, ascrivibili al solo settore regolamentato, ovvero un importo medio pari a € 0,10 per passeggero pagante in partenza"*.
- *"con riferimento al computo tariffario di € 10.288.433, oltre ad attività supplementari per euro 1.232.211, per l'affidamento dei servizi di ingegneria dell'Ampliamento Terminal, (...) l'importo risulta ad oggi svolto e contabilizzato per € 9,1 mln ed è per € 7,9 mln relativo ad opere ancora da eseguire. La restante quota pari a € 1,2 mln è relativa alle parti dell'opera complessiva, già completate, e messe in ammortamento in quanto componenti autonome rispetto all'opera principale. L'impatto sulle tariffe 2020 risulta pari a € 177.413, ascrivibili al solo settore regolamentato, ovvero un importo medio pari a € 0,03 per passeggero pagante in partenza, quale dato di sintesi per apprezzarne il peso relativo"*;

RITENUTO

che, per quanto illustrato nella nota di monitoraggio di ENAC del 31 ottobre 2019 ENAC-PROT-31/10/2019-0125711-DG, assunta agli atti dell'Autorità con prot. ART n. 14027/2019, non appare, allo stato, possibile ammettere a tariffa gli importi afferenti ai suddetti costi di capitale e che, complessivamente, ammontano a circa euro 730.000,00 per il 2020, ovvero a circa lo 0,4% dei costi ammessi per i diritti di tale annualità, ricorrendo, dunque, i presupposti per l'applicazione di quanto previsto al succitato articolo 15, comma 2, del Contratto di Programma;

RILEVATO

che, dall'analisi della documentazione acquisita, che ha riguardato tutte le tematiche afferenti alla determinazione delle discontinuità di costo relative alla determinazione del parametro tariffario "v", sono emersi altresì i seguenti aspetti rilevanti:

- a) alcuni costi, di generica denominazione (“maggiori oneri a carico del gestore sia passeggeri che aeroportuale”, “costi incrementali del lavoro per servizio di sicurezza”) computati nel parametro tariffario “v”, ammontanti a circa euro 1,9 milioni (circa euro 376.000,00 annui) e a circa euro 265.000,00 per i diritti 2020, pari a circa 0,1% dei costi ammessi per i diritti 2020, sono stati inseriti in tariffa dal gestore pur senza la previsione di una specifica disposizione normativa o regolamentare volta a giustificarne l’ammissibilità;
- b) i costi afferenti alle figure professionali che non sono state utilizzate nella gestione caratteristica corrente, quanto piuttosto nella attività da sovrintendere alla realizzazione di opere e, in connessione di ciò, capitalizzati con riferimento alla realizzazione delle opere stesse, sono stati recuperati in tariffa due volte, sia tramite il parametro X, sia tramite il recupero dei costi relativi agli investimenti. Tali costi, il cui importo ammonta a euro 800.000,00 (pari a circa lo 0,4% dei costi ammessi per i diritti 2020), avrebbero dovuto essere decurtati dal parametro tariffario;

RITENUTO pertanto che non appare possibile ammettere a tariffa gli oneri relativi al parametro “v” sopra riportati, non ricorrendo i presupposti per l’applicazione di quanto previsto al succitato articolo 14, comma 1, del Contratto di Programma, e che pertanto sussistano, anche con riferimento al parametro “v” i presupposti per l’applicazione di quanto previsto al succitato articolo 15, comma 2, del Contratto di Programma;

CONSIDERATO che, ai sensi del sopra citato articolo 80, comma 1, lettera a), l’Autorità controlla che nella determinazione della misura dei diritti aeroportuali, richiesti agli utenti aeroportuali per l’utilizzo delle infrastrutture e dei servizi forniti dal gestore in regime di esclusiva negli aeroporti, siano applicati, tra gli altri, i principi di correlazione ai costi, trasparenza, pertinenza e ragionevolezza;

RITENUTO pertanto, sussistenti i presupposti per avviare nei confronti della Società SAVE un procedimento individuale ai sensi dell’articolo 80, commi da 1 a 4, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27;

RITENUTO per garantire il compiuto dispiegarsi dei diritti di partecipazione al procedimento, dato l’incombere del periodo feriale, debba disporsi congrui termini per la presentazione di memorie scritte, documenti, nonché per la richiesta di audizione personale;

su proposta del Segretario generale

DELIBERA

1. per le motivazioni espresse in premessa, che si intendono qui integralmente richiamate, l’avvio di un procedimento individuale, nei confronti della Società Aeroporto di Venezia Marco Polo S.p.A., ai sensi dell’articolo 80, commi da 1 a 4, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, per l’eventuale adozione di un provvedimento di

sospensione dei diritti aeroportuali relativi all'anno 2020 per il mancato rispetto dei principi di cui all'articolo 80, comma 1, lettera a), con riferimento all'ammissibilità tariffaria: (i) degli investimenti relativi all'intervento di ampliamento del terminal T1 e all'affidamento dei servizi di ingegneria dell'Ampliamento Terminal lotto 2, il cui riconoscimento in tariffa è stato sospeso dall'Ente Nazionale Aviazione Civile; (ii) degli importi relativi alle ulteriori discontinuità di costo programmate come meglio indicate in premessa;

2. il responsabile del procedimento è il direttore dell'Ufficio Vigilanza e sanzioni, dott. Ernesto Pizzichetta, indirizzo posta elettronica certificata (PEC): pec@pec.autorita-trasporti.it, tel. 011.19212.587;
3. è possibile avere accesso agli atti del procedimento presso l'Ufficio Vigilanza e sanzioni – Via Nizza 230, 10126 Torino;
4. il destinatario della presente delibera, entro il termine perentorio di quarantacinque giorni dalla notifica della stessa, può inviare memorie scritte e documenti al responsabile del procedimento, tramite posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo pec@pec.autorita-trasporti.it, nonché richiedere l'audizione innanzi all'Ufficio Vigilanza e sanzioni;
5. i soggetti che hanno un interesse a partecipare al procedimento possono presentare memorie scritte e documenti entro e non oltre sessanta giorni dalla pubblicazione della presente delibera, oltre a deduzioni e pareri, anche nel corso delle audizioni svolte innanzi all'Ufficio Vigilanza e sanzioni;
6. il termine per la conclusione del procedimento è fissato in centoventi giorni, decorrenti dalla data di notifica della presente delibera;
7. la presente delibera è notificata a mezzo PEC alla Società Aeroporto di Venezia Marco Polo S.p.A., trasmessa all'ENAC per i profili di competenza ed è pubblicata sul sito *web* istituzionale dell'Autorità.

Torino, 30 luglio 2020

Il Presidente

Andrea Camanzi

(documento firmato digitalmente ai sensi del
D.Lgs 82/2005 s.m.i.)